



COMUNE DI NIARDO  
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente 1 0 3 6 8

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 22**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'I.R.P.E.F. E DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
SACRISTANI Carlo	X	
TAGLIAFERRI Alessandro	X	
CALZONI Roberta	X	
SURPI Giacomo	X	
SACRISTANI Piergiuseppe	X	
PATARINI Lucia		X
TURELLI Bernardo	X	
BONDIONI Alfiero	X	
PELAMATTI Tiziana		X
MENSI Fabio Antonio Giuseppe	X	
BRUNELLI Maura Noemi		X
<b>TOTALI</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 3 (Patarini Lucia, Pelamatti Tiziana e Brunelli Maura Noemi).

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni Bondioni Bortolo e Bassi Stefania.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sacristani Carlo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 06 dell'ordine del giorno.

## **DELIBERA N. 22 DEL 30/07/2015**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'I.R.P.E.F. E DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA.**

---

Il Sindaco introduce l'argomento e premette che la scelta sofferta di istituire dall'anno 2015 l'addizionale comunale sull'I.R.P.E.F. è scaturita a seguito di un'attenta analisi della situazione complessiva del bilancio comunale e delle prospettive di evoluzione futura dello stesso.

Fa presente che già da qualche anno l'equilibrio generale del bilancio di parte corrente presenta delle criticità che richiedono delle scelte. L'amministrazione si è trovata di fronte due possibili alternative per incrementare le entrate correnti: incidere nuovamente sul patrimonio immobiliare dei cittadini, quindi incrementando l'IMU e introducendo la TASI, ovvero istituire l'addizionale sul reddito delle persone fisiche. La scelta è ricaduta sull'addizionale in quanto ritenuta più equa e più flessibile rispetto alle altre forme impositive; grazie alla soglia di esenzione proposta infatti sarà possibile esentare dall'imposta i cittadini con reddito meno abbiente.

Il Sindaco procede quindi con l'illustrazione del regolamento che disciplina l'imposta.

Terminata l'illustrazione dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Mensi Fabio che, dopo aver chiesto alcune precisazioni sulle modalità applicative dell'imposta, osserva come alla base delle difficoltà di bilancio ci siano una serie di inefficienze gestionali che dovrebbero essere affrontate e risolte. Afferma di non fare riferimento tanto alla gestione interna, quanto alle esternalizzazioni dei servizi e ai rapporti con gli enti sovracomunali, in particolare Unione dei Comuni e Comunità Montana. Esprime totale disappunto sull'assoluta mancanza di programmazione e sull'assenza di prospettive evolutive nel reperimento delle risorse.

Il Consigliere Mensi dà quindi lettura della dichiarazione di voto contrario.

“E' vergognoso che in un momento tanto difficile economicamente per le famiglie il Comune ne approfitti per imporre l'ennesimo balzello e raschiare il fondo del barile. Era un vanto per Niardo essere riusciti, anche nelle difficoltà, a non applicare l'addizionale. E' troppo facile aumentare ancora una volta le tasse e non di poco visto che lo 0,6 sullo 0,8 max previsto è una bella botta, più difficile è fare un'oculata programmazione”.

Il Sindaco ribadisce che ovviamente anche il gruppo di maggioranza è contrario in linea di principio all'istituzione di una nuova tassa, tuttavia, avendo la responsabilità di amministrare, ha verificato che tale azione è necessaria per garantire l'erogazione dei servizi indispensabili primari.

Terminato il dibattito il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche

tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTO** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**ATTESO** che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

**RICHIAMATO** in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

*non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.*

**RILEVATO** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'IRPEF, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

**ATTESO** che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

**DATO ATTO** che questo Comune non ha mai applicato l'addizionale comunale all'IRPEF;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2015;

**RITENUTO** necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, istituire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,6%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 21.500,00 Euro;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**QUANTIFICATO** presuntivamente in Euro 115.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATI:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;


**VISTO** il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007, che, in accordo con le normative statali, dispone in merito alle entrate proprie comunali di natura tributaria, oltre che patrimoniale;

**CON VOTI** favorevoli n. 7 e contrari n. 1 (Mensi Fabio), resi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione precisando che lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. **DI DETERMINARE** per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura dello 0,6% (zerovirgolaseipercento) e di stabilire la soglia di esenzione a 21.500,00 Euro.
3. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in Euro 115.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1.
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.
6. **DI DICHIARARE** con successiva votazione avente il seguente risultato favorevoli n. 7 e contrari n. 1 (Mensi Fabio) la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata dal Giorno 11 AGO. 2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li 11 AGO. 2015



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva ex art. 124 T.U.E.L. 267/2000 il giorno \_\_\_\_\_ in seguito a pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi,

